

SCHEMA N.....NP/1816
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Affari Giuridici del territorio - Settore

OGGETTO : Modifiche della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m. (LUR)

DISEGNO DI LEGGE

N.

139

IN

04/02/2014

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

TESTO DEGLI ARTICOLI

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni (Legge urbanistica regionale))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/1997 e s.m., dopo le parole "di livello regionale" è inserita la seguente: "metropolitano".

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituito:
"4. Gli obiettivi e i contenuti della pianificazione territoriale sono definiti in coerenza con gli atti della programmazione della Regione, della Città Metropolitana ove costituita e delle Province."
2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituito:
"5. I piani di bacino nonché i piani delle aree protette di cui alla vigente legislazione regionale vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa."

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituito:
"3. Il PTR è elaborato in coerenza con gli obiettivi ed i contenuti degli atti di programmazione regionale."

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

PAGINA : 1

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



Articolo 4
(Sostituzione all'articolo 4 della l.r. 36/1997)

1 L'articolo 4 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 4
(Pianificazione territoriale generale della Città Metropolitana e di livello provinciale)

1. La pianificazione territoriale generale della Città Metropolitana ove costituita e quella di livello provinciale costituiscono la sede di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale con riferimento alle previsioni aventi valenza sovracomunale relative a servizi ed infrastrutture nonché alla disciplina degli insediamenti produttivi, commerciali e turistico ricettivi la cui localizzazione comporti ricadute sull'assetto funzionale delle infrastrutture a livello sovra comunale, sempreché non rientranti nei contenuti della pianificazione territoriale regionale.
2. Essa, in coerenza con il PTR, definisce altresì gli ambiti territoriali destinati alle attività di produzione agricola e quelli di presidio ambientale.
3. Lo strumento della pianificazione territoriale generale della Città Metropolitana e della pianificazione territoriale di livello provinciale è rispettivamente il Piano territoriale generale della Città Metropolitana (di seguito denominato PTGCM) ed il Piano territoriale di coordinamento provinciale (di seguito denominato PTC provinciale).”.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 36/1997)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e s.m.: le parole “conseguenti ad interventi di tipo edilizio ” sono così sostituite: “relative ad interventi di rilievo edilizio”.
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e s.m., le parole: “ed i Programmi attuativi (di seguito denominato PA)” sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 36/1997 e s.m., è inserito il seguente:
“3bis. I Comuni esercitano le competenze in materia di pianificazione e di gestione del territorio mediante la formazione e l'attuazione degli strumenti di cui al comma 3, in coerenza con la vigente normativa in materia di esercizio associato di funzioni e di servizi.”

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 36/1997)

1 Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/1997 e s.m.:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- dopo le parole “La Regione” sono inserite le seguenti: “la Città Metropolitana ove costituita”;
- le parole “della specificazione, dell’aggiornamento, della verifica” sono così sostituite: “del monitoraggio”;
- dopo le parole “Enti locali interessati” sono sopresse le seguenti: “a tal fine”;
- dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali conferenze possono assumere valenza istruttoria ai fini della fase di consultazione prevista per le procedure di VAS, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 e s.m. “Disposizioni in materia di VAS e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti competenti di cui all’articolo 6 della ridetta legge.”.

Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 7 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 7
(Acquisizione e gestione delle conoscenze per la pianificazione. Sistema informativo territoriale regionale)

1. Le conoscenze che costituiscono il presupposto dell’attività di pianificazione sono patrimonio comune degli Enti che condividono la responsabilità del governo del territorio, nonché di tutti gli altri soggetti, ivi compresi gli Enti e le Associazioni rappresentativi di interessi collettivi o diffusi che, mediante la propria attività, partecipano alle scelte inerenti l’assetto e le trasformazioni del territorio.
2. Il sistema informativo territoriale regionale, disciplinato dalla legislazione regionale in materia, è basato su tecnologie GIS (Geographical Information System) ed è predisposto per uniformare ed integrare le informazioni territoriali alfanumeriche e cartografiche prodotte dai singoli enti a supporto della pianificazione, gestione e monitoraggio dei livelli informativi e dei dati associati al territorio.
Gli atti di pianificazione territoriale disciplinati dalla presente legge hanno come riferimento obbligatorio il sistema informativo territoriale regionale che alimenta la base dati territoriale unificata ed il repertorio cartografico e provvede alla formazione e gestione dei dati.
3. Per lo sviluppo dei servizi informatici e telematici dedicati alla pianificazione territoriale la Giunta regionale elabora linee guida che agevolano l’accesso al sistema informativo territoriale regionale da parte degli Enti di cui al comma 1 e consentono, in primo luogo ai Comuni, di sviluppare l’informatizzazione degli strumenti urbanistici.
4. La Città Metropolitana ove costituita, le Province e i Comuni si dotano, nell’ambito delle rispettive competenze, di propri sistemi informativi territoriali.
5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli Enti locali mediante la stipula di convenzioni tecniche ed economiche per lo scambio e l’integrazione delle informazioni.
6. La Regione, la Città Metropolitana, le Province ed i Comuni interessati, d’intesa tra loro, utilizzano la rete di collegamento telematico regionale per consentire lo scambio delle informazioni relative ai rispettivi atti di pianificazione del territorio e sviluppano le tecnologie che assicurino l’integrazione e l’interoperabilità dei sistemi informativi.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



7. Le convenzioni di cui al comma 5 possono essere estese a qualunque soggetto che disponga di informazioni utili e/o sia interessato alla loro acquisizione.
8. L'accesso alle informazioni è aperto a tutti nell'ambito di quanto disposto dalla normativa regionale e nel rispetto delle leggi sulla riservatezza dei dati.”.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituito:
“1. Il PTR considera la totalità del territorio regionale e, avuto riguardo anche alle realtà delle Regioni limitrofe, definisce le strategie da perseguire in relazione all'assetto del territorio regionale, esprimendole in termini di obiettivi, di livelli di tutela, di funzioni per il corretto uso del suolo.”
2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 36/1997 e s.m., è inserita la seguente:
“c.bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m.”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 36/1997 e s.m., è inserito il seguente:
“3bis. Il PTR è redatto e pubblicato in formato digitale ed i dati e le informazioni che lo compongono costituiscono il fondamento principale del sistema informativo territoriale regionale di cui all'articolo 7, comma 2.”.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 36/1997 e s.m.:
 - la parola: “sistemi” è così sostituita: “ambiti”
 - dopo le parole “nel tempo” sono inserite le seguenti: “anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e s.m..”
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituita:
“b) costituire supporto per la definizione in sede di quadro strutturale della disciplina paesistica a livello regionale;”.

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 36/1997 e s.m., dopo le parole: “del piano” sono inserite le seguenti: “, comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale.”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 11 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 11
(Quadro strutturale)

1. Il quadro strutturale definisce le strategie complessive, gli indirizzi e le azioni finalizzati a conseguire gli obiettivi del piano sotto i profili insediativo, paesaggistico ed infrastrutturale.
2. A questi fini stabilisce con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 9 obiettivi di pianificazione, di qualità paesistica nonché prestazioni ambientali a valere per la pianificazione di livello subordinato.
3. Il quadro strutturale stabilisce altresì, sulla base delle pertinenti articolazioni territoriali e tematiche:
 - a) la disciplina di tutela, salvaguardia, valorizzazione e fruizione del paesaggio in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti territoriali che lo costituiscono;
 - b) le indicazioni sulla suscettività d'uso del territorio, con specificazione degli obiettivi da perseguire, delle funzioni compatibili e dei criteri per la disciplina degli interventi;
 - c) per quanto di livello regionale, le infrastrutture per la mobilità, l'approvvigionamento energetico, le discariche, gli impianti ecologici, tecnologici e speciali, nonché le strutture della grande distribuzione commerciale;
 - d) il sistema della portualità commerciale e la localizzazione dei porti turistici;
 - e) la localizzazione dei servizi di scala regionale quali sedi universitarie e grandi impianti di tipo ospedaliero, sportivo, ricreativo e fieristico.
4. Con riferimento ai contenuti di cui al comma 3, il quadro strutturale può individuare ambiti, aree ed interventi di interesse regionale i cui progetti sono promossi, adottati ed approvati dalla Regione mediante ricorso alla procedura di cui all'articolo 16bis ovvero mediante accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
5. Il PTR può demandare al PTGCM e al PTC provinciale l'integrazione e lo sviluppo di alcuni elementi della disciplina di cui al comma 3, fornendo specifiche indicazioni in tal senso.
6. Il quadro strutturale può contenere altresì linee guida, atti di indirizzo e di coordinamento, indicazioni di carattere propositivo, normativo ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna per la pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale, nonché eventuali prescrizioni localizzative conseguenti a leggi o piani regionali di settore, specificando il rispettivo livello di efficacia ai sensi dell'articolo 13.
7. Le norme del PTR traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 13 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.
8. Il PTR costituisce sede di sostituzione, unificazione ed aggiornamento dei Piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e s.m..”.

Articolo 12
(Soppressione dell'articolo 12 della l.r. 36/1997)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



1. L'articolo 12 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 13
(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 13 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 13
(Efficacia del Piano territoriale regionale)

1. Le previsioni contenute nel PTR possono assumere i seguenti livelli di efficacia di:
 - a) linee guida e di indirizzo della pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale nonché delle politiche di settore aventi implicazioni territoriali e previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
 - b) prescrizioni che impongono alla Città Metropolitana ove costituita, alle Province ed ai Comuni l'obbligo di adeguamento dei rispettivi piani entro un congruo termine a tal fine stabilito dal piano stesso, comprensive della relativa disciplina transitoria operante fino al loro adeguamento ed avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei PUC;
 - c) con esclusivo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 4, prescrizioni e vincoli che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei piani provinciali e comunali sostituendosi ad esse.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 4, il PTR può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità delle opere da esso previste in conformità alle leggi vigenti in materia.
3. Il PTR assume il valore di piano urbanistico-territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, anche in vista della successiva attribuzione ad esso del valore di Piano Paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, da conseguirsi mediante procedura di variante di cui all'articolo 14 o di accordo di pianificazione di cui all'articolo 57.
4. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del progetto di PTR e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
 - a) non possono essere adottati ed approvati piani territoriali e strumenti urbanistici in genere e loro varianti che si pongano in contrasto con le prescrizioni del PTR di cui al comma 1, lettere b) e c);
 - b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è sospesa l'efficacia delle DIA e delle SCIA presentate in quanto aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTR richiamate nella lettera a).”.

Articolo 14
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 36/1997)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

PAGINA : 6

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



1. L'articolo 14 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

**“Articolo 14
(Procedimento di approvazione del PTR)**

1. La Giunta regionale, previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. e convoca conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche al fine dell'effettuazione della fase di consultazione a norma della ridetta l.r. 32/2012 e s.m.. Di tale provvedimento viene data pubblicità, tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell'acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.
2. Il progetto del PTR è elaborato sulla base del documento preliminare e tenuto conto degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.. Il PTR è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.
3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTR è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di PTR è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle Amministrazioni ed Enti di seguito indicati:
 - a) alla Città Metropolitana ove costituita, alle Province, ai Comuni, agli Enti Parco, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché alle Regioni limitrofe per l'espressione di parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL;
 - b) qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile, alle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Autorità Portuali e le Amministrazioni Statali, ed alle Aziende Autonome dello Stato od Enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.
4. I Comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTR a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.
5. La Città Metropolitana, le Province, i Comuni, gli Enti Parco e le Regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I Comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

PAGINA : 7

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE



6. L'assenso di cui al comma 3, lettera b), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi indicato, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
7. Entro il termine di centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri o degli assensi di cui al comma 3, viene reso il parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale di approvazione del PTR, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di valutazione ambientale strategica, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il PTR, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del programma di monitoraggio previsti dalla procedura di VAS, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi sessanta giorni.
8. La deliberazione di approvazione del piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
9. Una copia del piano, in formato digitale, con i relativi allegati è trasmessa alla Città Metropolitana, alle Province, nonché ai Comuni i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.”.

Articolo 15

(Soppressione dell'articolo 15 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 15 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 16

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 16 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 16

(Varianti del PTR e verifica di adeguatezza)

1. Il PTR può essere variato con la procedura di cui all'articolo 14 ovvero con le procedure concertative di cui agli articoli 57, 58 e 61 in caso di modifiche che interessino soltanto parti del territorio regionale o sue specifiche componenti.
2. Con riferimento alle varianti al PTR che interessino soltanto una parte del territorio regionale sono in ogni caso coinvolti esclusivamente gli Enti locali interessati.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



3. Decorsi dieci anni dall'approvazione del PTR, il Consiglio regionale, su proposta formulata dalla Giunta, accerta l'adeguatezza del piano stesso anche alla luce degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS..”.

Articolo 17

(Inserimento dell'articolo 16 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 36/1997 e s.m. è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis

(Progetti in attuazione del PTR di approvazione regionale)

1. Il PTR, con riferimento agli ambiti, alle aree ed agli interventi individuati nel relativo quadro strutturale a norma dell'articolo 11, comma 4, è attuato mediante progetti a scala urbanistica od edilizia, costituenti strumenti operativi da promuovere ed approvare da parte della Regione.
2. Tali progetti contengono gli elementi grafici, normativi e la stima dei costi delle opere, necessari per consentire l'attuazione degli interventi individuati dal PTR e garantiscono gli opportuni raccordi con la strumentazione urbanistica comunale.
3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dalla Giunta regionale, anche su proposta della Città Metropolitana ove costituita, delle Province e degli Enti locali interessati, e sono pubblicati secondo le modalità stabilite dall'articolo 14, commi 3 e 4.
4. Tali progetti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale per il territorio, nei successivi novanta giorni dal ricevimento dei pareri ed assensi previsti dalla vigente legislazione in materia. Il provvedimento di approvazione è comprensivo del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica della Regione e dalla VAS ove prescritta ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m. ed ha valore di titolo edilizio.
5. Le deliberazioni di approvazione dei progetti sono soggette alle forme di pubblicità previste dall'articolo 14, commi 8 e 9.
6. Le previsioni dei progetti approvati ai sensi del presente articolo prevalgono immediatamente sulle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello metropolitano, provinciale e comunale.
7. Ove occorra e ne sussistano i presupposti in sede di approvazione dei suddetti progetti può essere dichiarata la pubblica utilità, delle opere dagli stessi previste, in conformità alle leggi vigenti in materia.”.

Articolo 18

(Modifica alla rubrica del TITOLO III della l.r. 36/1997)

1. Nella rubrica del TITOLO III della l.r. 36/1997 dopo la parola “LIVELLO” è inserita la seguente “METROPOLITANO E”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 19
(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 36/1997)

1. Nel comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole "e le sue specificazioni settoriali e di ambito" sono soppresse.
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 36/1997 e s.m., è inserita la seguente:
"d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m..".

Articolo 20
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole "i fini" sono così sostituite: "le finalità, comprensive degli obiettivi di sostenibilità ambientale,".

Articolo 21
(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 20 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

"Articolo 20
(Struttura del piano)

1. Il PTC provinciale:
 - a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei Comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l'integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli Enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell'adozione del PTC;
 - b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell'ambiente delineati dalla pianificazione regionale;
 - c) individua e disciplina le aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale;
 - d) definisce, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con la relativa disciplina, destinati alle attività di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri:
 - 1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento;
 - 2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;
- 2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;
- 2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale;
- e) individua e disciplina, in conformità alle indicazioni del PTR:
- 1) il sistema del verde a livello sovracomunale;
 - 2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell'istruzione secondaria di secondo grado;
 - 3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie turistico-ricettive e degli impianti tecnologici;
 - 4) le aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell'assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante predisposizione di appositi schemi direttori da recepire e sviluppare a cura dei Comuni;
 - 5) il sistema della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
- f) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei Comuni nel rispetto della presente legge.
3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell'articolo 21 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.”

Articolo 22

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 21 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 21

(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:
- a) previsioni di orientamento ad efficacia propositiva, aventi valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta delle soluzioni ai fini dell'eventuale formazione dei PUC;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- b) previsioni di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l'obbligo di specificarne la motivazione;
 - c) prescrizioni che impongono ai Comuni l'adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d) ed e), numeri 1 e 4, entro un congruo termine a tal fine stabilito dal piano stesso comprensive della relativa disciplina transitoria operante fino all'adeguamento;
 - d) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche di competenza provinciale, con particolare riferimento agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e la depurazione delle acque nonché alla viabilità.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera d), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.
 3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
 - a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati nei commi 1, lettera c) e 2;
 - b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è sospesa l'efficacia delle DIA e delle SCIA presentate in quanto aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate nella lettera a)".

Articolo 23
(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 22
(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. Le Province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e s.m., attivando le conferenze di pianificazione di cui all'articolo 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla ridetta l.r. 32 nonché dell'individuazione degli ambiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e).
2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.
3. Dell'avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia, e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Dell'avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle Amministrazioni ed Enti di seguito indicati per l'espressione di apposito parere od assenso da parte:

- a) della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei Comuni, degli Enti Parco e degli altri Enti pubblici interessati a norma del comma 7 ;
 - b) dei Comuni, degli Enti Parco e degli altri Enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall'inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia a norma del comma 3;
 - c) qualora il progetto incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile delle Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi comprese le Autorità Portuali e le Amministrazioni Statali, e delle Aziende Autonome dello Stato o degli Enti di gestione, per l'espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURL.
4. I Comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l'indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.
 5. I Comuni, gli Enti Parco e le Regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I Comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati nel comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.
 6. L'assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
 7. La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e s.m., con deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
 8. La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle Amministrazioni Pubbliche e degli Enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.
 9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.
 10. La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



11. Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i Comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL”.

Articolo 24

(Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 23 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 23

(Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza)

1. Il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli Enti locali interessati, con le procedure di cui all’articolo 22, nonché nelle ipotesi previste dall’articolo 57, dall’articolo 58, comma 6, e dall’articolo 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.
2. Decorsi dieci anni dall’approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l’adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di V.A.S.”.

Articolo 25

(Inserimento degli articoli 23 bis e 23 ter della l.r. 36/1997)

1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 36/1997 e s.m. sono inseriti i seguenti:

“Articolo 23 bis

(Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana)

1. Nel territorio della Città Metropolitana, ove costituita, le funzioni attribuite dalla presente legge alla Provincia competono alla Città Metropolitana.
2. Il Piano Territoriale Generale della Città Metropolitana (PTGCM):
 - a) ha i contenuti ed il valore del PTC provinciale di cui all’articolo 20;
 - b) può avere contenuto e valore di PUC per i Comuni associati e per i singoli Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che siano ricompresi in ambiti territoriali omogenei, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 23 ter

(Procedimento di adozione ed approvazione del PTGCM e verifica di adeguatezza)

1. Il PTGCM è approvato e può essere variato con lo stesso procedimento di cui al precedente articolo 22.
2. Ove il PTGCM abbia anche contenuti e valore di PUC è approvato con il procedimento di cui all'articolo 38 oppure di cui all'articolo 39.
3. Decorsi dieci anni dall'approvazione del PTGCM il Consiglio della Città Metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.

Articolo 26

(Modifiche dell'articolo 24 della l.r. 36/1997)

1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 36/1997 e s.m., sono così sostituite:
“c) struttura del piano comprensiva delle norme degli ambiti e delle norme dei distretti;
d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m.”.

Articolo 27

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 25

(Descrizione fondativa delle scelte del PUC)

1. La descrizione fondativa delle scelte del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una interpretazione critica e selettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.
2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e sintesi interpretative, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e s.m., riferite:
 - a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino, sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;
 - b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;
 - d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;
 - e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali comprensivo dell'illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.
3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:
- a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;
 - b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, naturalistici agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;
 - c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di valorizzazione dell'esistente e di eventuale trasformazione;
 - d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovraordinato;
 - e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico.
4. I Comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle sintesi interpretative contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGCM o del PTC provinciale.”.

Articolo 28
(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 36/1997 e s.m. la parola “relativamente” è così sostituita:”,comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione”

Articolo 29
(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 27 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 27
(Struttura del PUC)

1. La struttura del PUC è costituita da:

- a) cartografie in scala da 1:25000 ad almeno 1:5000 che individuano:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 1) gli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, nei quali il piano persegue finalità di conservazione o di riqualificazione;
 - 2) i distretti di trasformazione per i quali il piano configura scelte di rilevante trasformazione;
 - 3) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d'uso pubblico esistenti ed in progetto;
- b) norme degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e norme dei distretti di trasformazione, comprensive della disciplina paesistica, dei margini di flessibilità delle relative indicazioni e della disciplina geologica.
2. La struttura del piano contiene inoltre una relazione che evidenzia:
- a) le scelte urbanistiche qualificanti in rapporto agli obiettivi del piano;
 - b) il carico urbanistico a livello comunale sulla base di quanto stabilito dall'articolo 33;
 - c) ove ne ricorrano le condizioni la capacità turistico-ricettiva complessiva del Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale. 7 febbraio 2008, n. 1 e s.m. (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali);
 - d) l'indicazione del riferimento delle proprie previsioni alle zone omogenee come definite dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Nei casi in cui il piano evidenzi a norma dell'articolo 25, comma 3, lettera c) la rilevanza dell'offerta turistico-ricettiva esistente o di previsione, le norme del piano devono contenere una specifica disciplina per:
- a) articolare l'offerta turistica con riferimento alle tipologie previste dalle leggi regionali in materia e stabilire i relativi margini di flessibilità;
 - b) assicurare la valorizzazione ed il mantenimento della destinazione d'uso delle strutture ricettive esistenti e previste.

Articolo 30
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 28 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 28
(Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento)

1. Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.
2. Costituiscono ambiti di riqualificazione le parti di territorio edificate o morfologicamente trasformate che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale inadeguato e, quindi, suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



3. Costituiscono ambiti di completamento le parti di territori caratterizzate da un tessuto edificato suscettibile di integrazioni mediante episodici interventi di nuova costruzione in coerenza con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificato esistente.
4. Il PUC definisce:
- il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;
 - la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e geologica;
 - le modalità della conservazione, della riqualificazione e del completamento in relazione ai caratteri emergenti dalla descrizione fondativa ed alla dotazione di servizi ed infrastrutture;
 - la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;
 - la localizzazione e la tipologia dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti;
 - le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di titolo edilizio convenzionato secondo i criteri indicati dall'articolo 49.”.

Articolo 31
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 36/1997)

- La lettera c) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita:
“c) la disciplina urbanistico-edilizia, paesistica e geologica;”
- Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “o dal PA” sono soppresse.
- Nella lettera f bis) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo la parola “le” è inserita la seguente “eventuali”.
- La lettera g) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppressa.
- I commi 4 e 5 dell'articolo 29 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 32
(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 36/1997)

- L'articolo 30 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 30
(Norme degli ambiti)

- Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



2. Le norme specificano:
- a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell'entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;
 - b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;
 - c) la disciplina urbanistico edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;
 - d) la disciplina paesistica degli ambiti.
3. Le norme determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o ad altro soggetto pubblico alloggi di ERS a norma dell'articolo 28, comma 4, lettera d). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione.”.

Articolo 33
(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 36/1997)

- 1. Nella rubrica dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “di congruenza” sono così sostituite: “dei distretti”
- 2. Il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
“1. Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC.”
- 3. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.
- 4. Nel comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “di congruenza” sono così sostituite: “dei distretti di trasformazione”.
- 5. Nel comma 3ter dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “di congruenza” sono così sostituite: “dei distretti di trasformazione”.
- 6. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 34
(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 36/1997)

- 1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “di riqualificazione” sono così sostituite: “e di completamento”.
- 2. Nel comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 36/1997 e s.m dopo le parole “di riqualificazione” sono inserite le seguenti: “e di completamento”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



3. Nel comma 7 dell'articolo 32 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo le parole "fabbricati esistenti" sono inserite le seguenti: "e/o l'utilizzo di aree e fabbricati".

Articolo 35
(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 33 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

"Articolo 33
(Carico urbanistico)

1. Il carico urbanistico è definito dal PUC ed è costituito dall'insieme della popolazione esistente e di quella prevista, definite in termini di abitanti, di persone presenti per turismo od affari, di addetti e di utenti delle attività economiche e dei servizi nonché di abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa.
2. Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all'articolo 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico tenuto conto di quanto indicato dal PTC provinciale a norma dell'articolo 20, comma 2 e sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
 - a) nell'ambito della destinazione residenziale, in funzione della superficie agibile delle abitazioni prevista dal piano, assumendo un consumo di spazio pari a 25 metri quadrati per abitante;
 - b) nell'ambito della destinazione ad ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;
 - c) nell'ambito della destinazione per distribuzione al dettaglio ed uffici, in funzione della superficie agibile prevista dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento;
 - d) nell'ambito delle destinazioni per l'industria, l'artigianato, la movimentazione e distribuzione all'ingrosso di merci, in funzione della superficie agibile prevista dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento;
 - e) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito dalla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;
 - f) nell'ambito delle destinazioni per grandi attrezzature di interesse generale, in relazione al tipo delle attrezzature stesse ed al loro bacino di utenza e comunque in coerenza con i contenuti del PTC provinciale.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



3. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all'articolo 34.”.

Articolo 36
(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 34 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 34
(Dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti)

1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:
- a) aree ed edifici per l'istruzione:
- 1) asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, anche a servizio di più Comuni;
 - 2) istruzione superiore dell'obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;
 - 3) strutture sportive da riservare all'utilizzo dei complessi per l'istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più Comuni;
- b) aree ed attrezzature di interesse comune:
- 1) edifici per le funzioni: amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;
 - 2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;
 - 3) mercati a “km0” e mercati comunali;
 - 4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più Comuni;
 - 5) spazi pubblici dotati di Wi-Fi con libero accesso;
 - 6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più Comuni;
 - 7) cimiteri e relativi servizi.
 - 8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più Comuni;
- c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva:
- 1) passeggiate ed aree pedonali per l'aggregazione sociale e manifestazioni;
 - 2) aree di tutela del verde urbano e delle reti ecologiche;
 - 3) aree sistemate a giardino o parco attrezzato locale o di quartiere;
 - 4) impianti sportivi locali e di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;
 - 5) spiagge libere e libere attrezzate nei Comuni costieri;
- d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
- 1) piste ciclabili;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 2) parcheggi pubblici di interscambio, nei Comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico;
 - 3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;
 - 4) aree ed attrezzature per la distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.
2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:
- a) aree ed edifici per l'istruzione:
 - 1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più Comuni;
 - 2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di più Comuni;
 - b) aree ed edifici di interesse comune:
 - 1) assistenza sanitaria ospedaliera;
 - 2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;
 - 3) centri fieristici ed espositivi;
 - 4) rifugi escursionistici;
 - 5) accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;
 - 6) impianti per lo smaltimento di rifiuti;
 - c) impianti per lo sport ed aree naturali e attrezzate a parco:
 - 1) grandi impianti sportivi;
 - 2) parchi urbani naturali ed attrezzati;
 - d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
 - 1) impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più Comuni;
 - 2) centri per la distribuzione delle merci;
 - 3) parcheggi pubblici di quartiere in relazione a fabbisogni nuovi e pregressi.
3. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.
4. Il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al precedente comma 1 è determinato, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei Piani territoriali di livello sovra comunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore a 18 mq per unità di carico urbanistico di cui al precedente articolo 33, riducibile alla metà nei Comuni montani ed in quelli a ridotta complessità. Con il regolamento di cui al comma 3 è altresì stabilita:
- a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al predetto comma 1;
 - b) l'indicazione dei criteri localizzativi;
 - c) gli incrementi della dotazione minima in funzione della previsione di nuovi insediamenti residenziali nei Comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali;
 - d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;
 - e) l'eventuale aggiornamento delle stesse tipologie.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 5 Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al precedente comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.
- 6 Con il regolamento di cui al comma 3 possono essere definiti criteri e parametri urbanistici di riferimento per la formazione del PUC che, in funzione delle diverse specificità del territorio ligure, disciplinino la distanza tra le costruzioni, l'altezza degli edifici, le distanze minime e massime dalle strade in funzione della tipologia degli insediamenti.
7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni stabilite negli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.”.

Articolo 37
(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 35 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 35
(Territori di produzione agricola)

1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGCM e nel PTC provinciale specifica la disciplina urbanistica e paesistica a livello locale concernente le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi.
2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione.
3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGCM o dal PTC Provinciale, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa:
 - a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
 - b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell'edificio;
 - c) le eventuali prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2;
 - d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.
4. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l'effettivo esercizio dell'attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall'ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 38
(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 36 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 36
(Territorio di presidio ambientale)

1. Il PUC, in conformità al PTR ed al PTGCM o al PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all'interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina a livello locale contenente le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ivi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti.

In attesa della formazione del PTGCM o del PTC Provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:

- a) aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e di marginalità e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;
 - b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;
 - c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.
2. Il PUC, in conformità al PTR ed al PTGCM o al PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC può prevedere l'asservimento di aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione.
3. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato:
- 1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d'uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;
 - 2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d'obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:
 - a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.
4. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti di cui al comma 3 ne deriva l'obbligo del Comune di dichiarare l'inefficacia del titolo edilizio e la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.”.

Articolo 39
(Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 37 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 37
(Territori prativi, boschivi e naturali)

1. Il PUC, in conformità alle indicazioni del PTR, individua tra gli ambiti di conservazione e gli ambiti di riqualificazione i territori prativi, boschivi e naturali specificando, per ciascuno di essi le funzioni insediabili, le prestazioni nonché le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei manufatti ivi realizzabili funzionali allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, nonché le modalità per l'esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi.
2. In detti territori il PUC può altresì individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.”.

Articolo 40
(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 38 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 38
(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC)

1. Al fine dell'assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. il Comune, prima dell'adozione del progetto di PUC, redige ed approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC ed il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente.
2. Conclusa la fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 s.m., anche sulla base degli esiti di tale fase e delle attività di partecipazione effettuate, il Comune redige il progetto di PUC, contenente anche il rapporto ambientale, e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



trasmesso, in formato digitale, alla Regione che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico, nonché alla Città Metropolitana ove costituita o alla Provincia ed alle altre Amministrazioni od Enti a vario titolo interessati.

3. La Regione, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuto ricevimento degli atti, indice, anche ai fini della procedura di VAS, una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare le Amministrazioni ed Enti di cui al comma 2. Nella prima seduta di tale conferenza viene verificata la completezza del progetto di PUC adottato rispetto agli elementi costitutivi del PUC. La Regione, entro i successivi dieci giorni, comunica al Comune la necessità o meno di integrazioni degli atti del progetto di PUC. In caso di comunicazione contenente la richiesta di integrazione degli atti il Comune non può procedere agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 4 fino alla avvenuta integrazione di tali atti.

4. A seguito della riscontrata completezza degli atti risultante dalla comunicazione regionale di cui al comma 3 il progetto di PUC adottato, unitamente al relativo atto deliberativo ed agli elaborati tecnici ad esso allegati, ivi compreso il rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.:

a) è pubblicato, anche ai fini della procedura di VAS, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;

b) è divulgato mediante effettuazione di udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;

c) è inviato, in formato digitale, alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di gestione interessati ai fini dell'espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d'uso o sull'utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette Amministrazioni ed Enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l'assenso di tali Amministrazioni od Enti.

5. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale, da assumere entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità-partecipazione di cui al comma 4 lettera a), pena la decadenza automatica del PUC adottato. Tale deliberazione comunale deve contenere anche l'esplicitazione delle modifiche al progetto di PUC adottato apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e non è soggetta ad una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che l'accoglimento delle osservazioni comporti la riadozione del progetto di PUC.

6. In parallelo all'effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 4, la Regione convoca una o più sedute della conferenza di servizi di cui al comma 3 per l'illustrazione, da parte del Comune, del progetto di PUC e per la programmazione del calendario delle sedute per l'esame del progetto di piano sotto i vari profili. La conferenza di servizi si conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte della Regione della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4, lettera a), previa formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle Amministrazioni ed Enti partecipanti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante per i profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. La Regione redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle Amministrazioni ed Enti partecipanti alla conferenza di servizi nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, al Comune, alla Città Metropolitana o alla Provincia nonché alle Amministrazioni ed Enti partecipanti.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



7. Il Comune, sulla base dei pareri di cui al comma 6, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del verbale conclusivo della conferenza di servizi, assume la deliberazione consiliare di adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e di controdeduzione ai rilievi di carattere propositivo, che contiene la dichiarazione di sintesi prevista nell'ambito della procedura di VAS. Tale deliberazione ove contenga modificazioni del progetto di PUC conseguenti all'obbligo di adeguamento a rilievi di carattere vincolante oppure contenga modificazioni non sostanziali che recepiscano rilievi di carattere propositivo, non è assoggettata agli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui ai commi 2 e 4. Tale deliberazione consiliare, non appena divenuta esecutiva, è trasmessa alla Regione unitamente ai relativi elaborati, per l'approvazione del PUC.

8. La Regione approva il PUC con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 7, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l'approvazione del PUC comporti anche l'approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all'approvazione del PTR il ridotto termine di sessanta giorni decorre dall'acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 2. L'approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai rilievi di carattere vincolante e della ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS, nonché sulla base della valutazione delle controdeduzioni comunali relative ai rilievi di carattere propositivo contenuti nei pareri resi a norma del comma 6. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare la sostenibilità ambientale del PUC, la sua compatibilità rispetto al PTR ed agli altri atti di pianificazione territoriale e settoriale e di programmazione di livello sovraordinato nonché la conformità alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale.

9. Il PUC approvato ed il provvedimento regionale di cui al comma 8 sono trasmessi al Comune per l'inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune sul sito informatico istituzionale e nel BURL nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

Il provvedimento regionale di cui al comma 8 è altresì pubblicato, a cura della Regione, nel BURL nonché inserito nel sito informatico regionale.

10. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale nel BURL e di suo inserimento nel sito informatico istituzionale della Regione.

Articolo 41
(Inserimento dell'articolo 38 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 36/1997 e s.m. è inserito il seguente:

“Articolo 38 bis
(PUC semplificato)

1. I Comuni possono dotarsi di PUC semplificato costituito dai seguenti elementi:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- a) descrizione fondativa assunta dai contenuti della descrizione fondativa del PTGCM o dal PTC provinciale nonché dal PTR e dai vigenti piani di bacino;
 - b) documento degli obiettivi;
 - c) struttura del piano contenente l'individuazione soltanto di ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento, con le relative norme di cui all'articolo 30, in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato;
 - d) rapporto preliminare ai fini dell'assoggettamento della procedura di verifica ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m..
2. Previa intesa con la Città Metropolitana, ove costituita, o con la Provincia il progetto di PUC semplificato può essere elaborato dalla Città Metropolitana o dalla Provincia, anche al fine dell'attuazione della disposizione di cui al precedente articolo 23bis, comma 2, lettera b).".

Articolo 42
(Sostituzione dell'articolo 39 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 39 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 39
(Procedimento di adozione ed approvazione del PUC semplificato)

1. Per l'adozione e l'approvazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38bis si applica la procedura stabilita nell'articolo 38, con esclusione della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e s.m. prevista nel comma 1, e con riduzione:
- a) a quarantacinque giorni del termine di pubblicità-partecipazione previsto nel comma 4, lettera a) dell'articolo 38;
 - b) a sessanta giorni del termine per l'assunzione della deliberazione comunale di decisione sulle osservazioni pervenute previsto nel comma 5 del ridetto articolo 38;
 - c) a sessanta giorni del termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 6 del medesimo articolo 38.

Articolo 43
(Inserimento dell'articolo 39 bis della l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 36/1997 e s.m. è inserito il seguente:

“Articolo 39 bis
(Conversione in PUC di PRG corredati di disciplina paesistica)

1. I piani regolatori generali, già corredati dalla disciplina paesistica di livello puntuale, possono essere convertiti in PUC nel rispetto delle condizioni e dei contenuti stabiliti nell'articolo 38 bis e secondo la procedura prevista nell'articolo 39, previo adeguamento delle previsioni e della relativa disciplina alle indicazioni e prescrizioni dei

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Piani territoriali e di settore di livello sovraordinato nonché alle sopravvenute normative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.”.

Articolo 44

(Soppressione degli articoli 40 e 41 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 40 e 41 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 45

(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 42 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 42

(Misure di salvaguardia)

1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è sospesa l'efficacia delle DIA o delle SCIA presentate in quanto aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le ridette previsioni.
Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi quattro anni dalla data di adozione del PUC.
2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti:
 - a) delle varianti al PUC adottate ai sensi dell'articolo 44, e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell'aggiornamento di cui all'articolo 43, comma 3;
 - b) dei PUO adottati ai sensi dell'articolo 51.
3. Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato e non può avere efficacia superiore a quattro anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.”.

Articolo 46

(Sostituzione della rubrica del CAPO III della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del CAPO III della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita: “FLESSIBILITA', AGGIORNAMENTO E VARIANTI DEL PUC”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 47
(Sostituzione dell'articolo 43 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 43 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 43
(Flessibilità e aggiornamento del PUC)

1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all'articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all'articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti nell'articolo 28, comma 4 che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.
2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.
3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS e sugli obiettivi del PUC e sempreché coerenti con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e, in quanto tali non rientranti nel campo di applicazione della l.r. 32/2012 e s.m.:
 - a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale ;
 - b) modifiche per l'adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali;
 - c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento nonché dei distretti di trasformazione, purchè non

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



comportanti l'individuazione di nuovi distretti e l'incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC.

4. L'aggiornamento al PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa, agli esiti della pronuncia regionale in materia di VAS, agli obiettivi del piano, alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato nonché della sussistenza delle condizioni di esclusione dell'applicazione della l.r. 32/2012 e s.m..
5. L'aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridotto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
6. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 5.
7. Il Comune entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l'aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale. Tale deliberazione è trasmessa alla Città Metropolitana ove costituita o alla Provincia per l'eventuale esercizio del potere di annullamento ove i contenuti dell'aggiornamento non rientrino nei limiti di cui al comma 3. La Città Metropolitana o la Provincia dispone l'annullamento entro il perentorio termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.
8. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell'aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico e trasmessi alla Regione, alla Città Metropolitana ed alla Provincia.”.

Articolo 48
(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 36/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
“1. Costituiscono varianti al PUC le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'articolo 43. Le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita negli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare.”.
2. I commi da 2 a 9 dell'articolo 44 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 49
(Sostituzione dell'articolo 45 della l.r. 36/1997)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



1. L'articolo 45 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 45

(Verifiche intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS)

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, effettua verifiche intermedie dell'attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m..
2. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma rispettivamente degli articoli 43 o 44.”

Articolo 50

(Suppressione degli articoli 46 e 47 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 46 e 47 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 51

(Inserimento del CAPO III BIS della l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 36/1997 e s.m. è inserito il seguente CAPO III BIS:

“CAPO III BIS

LIMITAZIONI ALL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE ED ALL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA PER I COMUNI DOTATI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE DA OLTRE DIECI ANNI”

Articolo 52

(Inserimento degli articoli 47 bis e 47 ter della l.r. 36/1997)

1. Dopo l'articolo 47 della l.r. 36/1997 e s.m. sono inseriti i seguenti:

“Articolo 47 bis

(Limitazioni per i Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale)

1. I Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC sono soggetti ai seguenti divieti e limitazioni:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- a) divieto di adozione ed approvazione di varianti a tale strumento ed ai vigenti strumenti urbanistici attuativi, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di opere pubbliche, da parte di Amministrazioni ed Enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità;
- b) divieto di assentire e realizzare interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia nelle aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico, fatti salvi comunque gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche, da parte di Amministrazioni ed Enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità.

Articolo 47 ter

(Limitazioni per i Comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato da disciplina paesistica di livello puntuale)

1. Nei Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato da disciplina paesistica di livello puntuale fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento ed ai vigenti strumenti urbanistici attuativi, fatta eccezione per quelle finalizzate all'approvazione di opere pubbliche, da parte di Amministrazioni ed Enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità.”.

Articolo 53

(Modifiche all'articolo 48 della l.r 36/1997)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 36/1997 e s.m.:
 - la parola “abilitativo” è così sostituita: “edilizio”;
 - le parole “della concessione edilizia convenzionata” sono così sostituite: “di titolo edilizio convenzionato”.

Articolo 54

(Modifiche all'articolo 49 della l.r 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “della concessione edilizia” sono così sostituite: “del titolo edilizio” e nella lettera b) le parole “dell'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive)” sono così sostituite: “dell'articolo 50 della l.r. 16/2008 e s.m.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 36/1997 le parole “concessione edilizia convenzionata” sono così sostituite: “titoli edilizi convenzionati”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 55
(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 50 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 50
(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo)

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.
2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:
 - a) relazione illustrativa che:
 - 1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:
 - gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell'assetto geomorfologico e vegetazionale dell'area di intervento;
 - la descrizione degli interventi previsti;
 - 2) specifichi i costi presumibili per l'attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;
 - b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell'area di intervento, documentazione fotografica di veduta d'insieme e di dettaglio dell'area di intervento, e le indagini e verifiche geologiche e geotecniche;
 - c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell'assetto complessivo dell'area con indicazione:
 - 1) di tutti gli edifici previsti;
 - 2) della sistemazione del terreno;
 - 3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;
 - 4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;
 - 5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;
 - 6) dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;
 - 7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;
 - 8) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - 9) della rispondenza dell'intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;
 - 10) dell'eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell'intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;
 - d) specifiche norme di attuazione contenenti l'indicazione:
 - 1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;
 - 3) delle modalità per l'attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;
 - 4) dei relativi effetti a norma dell'articolo 53;
 - e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all'operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle Amministrazioni ed Aziende Autonome dello Stato od Enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;
 - f) lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;
 - g) le mappe catastali con l'indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l'indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.
3. Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. 32/2012 e s.m., contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.
 4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:
 - a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, del contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, ovvero la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l'indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione;
 - b) i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
 - c) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
 - d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
 - e) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
 5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene altresì l'indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.
 6. La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.”.

Articolo 56
(Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 51 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 51
(Procedimento di formazione del Progetto urbanistico operativo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all'iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista né richiesta alcuna trasformazione.
2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati è contestualmente:
 - a) trasmessa alla Regione, alla Città Metropolitana ove costituita o alla Provincia per la formulazione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni sulla compatibilità del PUO in rapporto ai rispettivi atti di pianificazione territoriale, nonché alla Regione ai fini dell'eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.;
 - b) pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni ed i proprietari di immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. L'avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione della data di messa a disposizione presso la segreteria comunale e di inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare opposizioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel PUO ed osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.
4. In caso di PUO aventi ad oggetto aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. il Comune è tenuto a trasmettere il PUO adottato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per l'acquisizione del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e, comunque, prima dell'approvazione ai sensi del comma 5.
5. Il PUO è approvato con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione, con la quale sono anche decise le osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
6. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell'accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate o dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
7. Il PUO diviene efficace:
 - a) nel caso di PUO di iniziativa privata dalla data di stipula della convenzione;
 - b) nel caso di PUO di iniziativa pubblica dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PUO.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



8. Il PUO può essere variato con la procedura di cui ai commi precedenti. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, senza ulteriori formalità.
9. Il PUO approvato:
- è notificato ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni del PUO, possono essere sottoposti a procedimento espropriativo;
 - è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento di messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.”.

Articolo 57
(Soppressione dell'articolo 52 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 52 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 58
(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 36/1997)

- La rubrica dell'articolo 53 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita: “Limiti della flessibilità dei PUO rispetto al PUC”.
- Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “da esso stabiliti, prevedano, purché in modo motivato” sono così sostituite: “previsti dal PUC, comportino”.
- Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppresse.
- Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 36/1997 e s.m.:
 - dopo la parola “utilizzazioni” è così sostituita: “destinazioni previste”;
 - le parole “del limite di cui alla lettera b)” sono così sostituite: “degli indici di utilizzazione insediativa fissati dal PUC”;
- Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “spazi pubblici e” sono così sostituite: “aree pubbliche o”.

Articolo 59
(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 36/1997)

- Nella rubrica dell'articolo 54 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “Efficacia del” sono così sostituite: “Effetti dell'approvazione”.
- Nel comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 36/1997 e s.m. la parola “adozione” è così sostituita: “approvazione”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 60

(Soppressione degli articoli 55 e 56 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 55 e 56 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 61

(Modifica alla rubrica del TITOLO V della l.r. 36/1997)

1. La rubrica del TITOLO V della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita: "PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE".

Articolo 62

(Modifiche all'articolo 57 della l.r. 36/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m:
 - dopo la parola "PTR" sono inserite le seguenti: "al PTGCM";
 - dopo la parola "PUO" sono inserite le seguenti: "riservati ad approvazione regionale dal PTR";
 - dopo la parola "legislazione" sono inserite le seguenti: "di settore".
2. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m:
 - dopo la parola "presenta" sono inserite le seguenti: "gli elaborati cartografici e normativi"
 - dopo la parola "conferenza" è inserita la seguente: "preliminare".
3. Al comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m le parole "Il progetto presentato deve contenere gli elementi ed essere costituito dagli elaborati" sono così sostituite: "Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti".
4. Il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
"4. Sull'iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare da parte delle Amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all'ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell'accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai successivi commi."
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m. sono aggiunti seguenti commi:
"4bis. Gli atti sono sottoposti all'adozione da parte del competente organo dell'Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.

- 4ter. Decorso il periodo di cui al comma 4bis, viene convocata una conferenza tra le Amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione.
- 4quater. L'accordo di pianificazione è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le Amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente.
- "4quinquies. L'accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4quater, unitamente all'atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell'Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all'atto stesso."
- 5. Il comma 5 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
 "5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4bis, operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, comma 5, all'articolo 21, comma 4 e all'articolo 42."
- 6. Il comma 6 dell'articolo 57 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
 "6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle Amministrazioni interessate. In tal caso gli atti sono adottati, a norma del comma 4bis, dall'organo competente di tutte le Amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare."

Articolo 63
(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 36/1997)

- 1. Nel comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m:
 - dopo la parola "regionale," è inserita la seguente: "metropolitano,"
 - dopo la parola "pubblica" sono inserite le seguenti:"per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi"
- 2. Nella lettera a) del comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo la parola "PUO" sono inserite le seguenti: "nei casi di cui ai commi 2 e 3".
- 3. Nella lettera b) del comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole "anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito" sono soppresse.
- 4. Nella lettera c) del comma 6 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo le parole "varianti al" sono inserite le seguenti "PTGCM od al".
- 5. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita:
 "a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell'Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Maria Paola Torre)	Data - IL DIRIGENTE (Dott.a Laura Mussi)
Data - IL DIRIGENTE (Dott. Daniele Casanova)	Data - IL SEGRETARIO 04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA revlur
	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	
PAGINA : 39		



- disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo”;
6. Nella lettera c) del comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo la parola “Regione” sono inserite le seguenti: “del Sindaco della Città Metropolitana ove costituita”.
 7. La lettera f) del comma 7 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita:
“f) dell'avvenuta conclusione dell'accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l'indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico del Comune nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell'Amministrazione promotrice.”.
 8. Nel comma 8 dell'articolo 58 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “fermo restando l'esercizio dei poteri sostituiti previsti dalla legge in caso di mancata partecipazione alla conferenza senza giustificato motivo” sono soppresse.

Articolo 64
(Modifiche all'articolo 59 della l.r. 36/1997)

1. Nel comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m:
 - le parole “14bis e 14ter” sono così sostituite: “e seguenti”
 - le parole “per l'approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all'articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all'articolo 44 ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato” sono così sostituite: “per l'approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino aggiornamento del PUC o varianti al PUC di cui all'articolo 44.”.
2. I commi 1bis e 1ter dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m sono soppresi.
3. Il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m è così sostituito:
“2. L'indizione della conferenza di servizi deve essere preceduta dal preventivo assenso dell'organo competente in relazione all'oggetto della conferenza stessa.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m sono inseriti i seguenti commi:
“2bis. La deliberazione di cui al comma 2 e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia del Comune interessato, sia dell'Amministrazione indicente, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.”
2ter. Le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

- 2quater. La conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all'uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta. Nel caso di progetti sottoposti a VIA o a verifica-screening il termine è elevato a centocinquanta giorni.
- 2quinquies. L'Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente."
- 2sexies. L'assenso comunale di cui al comma 2quinquies può assorbire anche la deliberazione prevista dal comma 2ter.
- 2septies. Ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell'incolumità pubblica, del paesaggio e dell'ambiente, l'Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l'assenso dell'organo competente.
- 2opties. Le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.
- 5. Nel comma 3 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m le parole "cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo." sono così sostituite: "in relazione agli effetti urbanistico-edilizi da conseguire."
- 6. Nel comma 4 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m:
 - le parole "della sede di deposito degli atti di pianificazione approvati" sono così sostituite: "del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti approvati"
 - le parole "sul B.U.R.L. e" sono così sostituite: "nel BURL, nel sito informatico del comune, nonché"
- 7. Alla fine del comma 5 dell'articolo 59 della l.r. 36/1997 e s.m. sono aggiunte le seguenti parole: "limitatamente alle modalità per il superamento di dissensi espressi da Amministrazioni statali, mentre per la conclusione della conferenza di servizi in caso di dissenso espresso da Enti diversi da quelli statali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della l.r. 16/2008 e s.m."

Articolo 65
(Modifiche all'articolo 60 della l.r. 36/1997)

- 1. La rubrica dell'articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituita: (Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi)
- 2. Prima del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. è aggiunto il seguente comma:
 "01. Ove l'accordo di pianificazione, l'accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all'articolo 61, abbiano ad oggetto l'approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. 32/2012 e s.m. o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e s.m. l'assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Maria Paola Torre)	Data - IL DIRIGENTE (Dott.a Laura Mussi)
Data - IL DIRIGENTE (Dott. Daniele Casanova)	Data - IL SEGRETARIO 04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA revlur
PAGINA : 41	COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE	



Amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure.”

3. Nel comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo le parole “dei progetti” sono aggiunte le seguenti: “aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse”.
4. Il comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.
5. Nel comma 4 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo le parole “in sede di accordo” sono aggiunte le seguenti: “di pianificazione”.
6. Il comma 5 dell’articolo 60 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
“5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune:
a) la concessione di proroghe ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 e s.m.;
b) la facoltà di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità, da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.”.

Articolo 66

(Modifiche dell’articolo 61 della l.r. 36/1997)

1. Nella rubrica dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e s.m. le parole: “ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e s.m. ” sono così sostituite: “Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale”.
2. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:
“1. Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e s.m. (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGCM, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 7, lettere a) e b).”.
3. Nel comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 36/1997 e s.m. dopo la parola “anche” sono inserite le seguenti parole: “ la Città Metropolitana ove costituita”.

Articolo 67

(Suppressione degli articoli 62, 65, 66 e 67 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 62, 65,66 e 67 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 68

(Modifica della rubrica della SEZIONE I del CAPO II)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



1. Nella rubrica della SEZIONE I del CAPO II della l.r. 36/1997 e s.m. le parole “AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO” sono così sostituite: “AI VIGENTI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO REGIONALI”.

Articolo 69
(Sostituzione dell’articolo 68 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 68 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 68
(Validità dei Piani territoriali di coordinamento regionali di cui alla l.r. 39/1984 e s.m.)

1. Fino all’approvazione del PTR:
a) si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990 n. 6 e s.m.;
b) sono fatti salvi ad ogni effetto i vigenti Piani territoriali di coordinamento regionali approvati ai sensi della l.r. 39/1984 e s.m..”.

Articolo 70
(Soppressione degli articoli 69, 74, 75, 76, 76bis, 77 e 78 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 69, 74, 75, 76, 76bis, 77 e 78 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 71
(Sostituzione dell’articolo 79 della l.r. 36/1997)

1. L’articolo 79 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 79
(Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore del PTR le Province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all’articolo 22 o di accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.
2. Fino all’approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57.”.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Articolo 72
(Soppressione degli articoli 80 e 81 della l.r. 36/1997)

1. Gli articoli 80 e 81 della l.r. 36/1997 e s.m. sono soppressi.

Articolo 73
(Sostituzione dell'articolo 82 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 82 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 82
(Conclusione dei procedimenti di approvazione dei PUC adottati prima della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997)

1. I procedimenti aventi ad oggetto i progetti definitivi di PUC adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m. ai sensi del previgente articolo 40:
- ove sia già stata conseguita la positiva verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. 32/2012 e s.m. nonché l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi in applicazione delle disposizioni stabilite nei commi 4 e seguenti del citato articolo 40;
 - ove non sia stata ancora conseguita la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS e l'eventuale nulla-osta regionale sulle varianti al PTCP sono conclusi secondo la seguente procedura:
 - il Comune, dopo la decisione del Consiglio comunale sulle osservazioni presentate a norma del previgente articolo 40, comma 4, per conseguire l'approvazione del PUC, indice, entro i successivi quindici giorni, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 241/1990 e s.m. e i. in cui sono rese contestualmente le determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistico nonché le determinazioni della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTC provinciale ed ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare;
 - la conferenza di servizi si conclude entro centottanta giorni dalla sua indizione e la determinazione da concordarsi nella seduta deliberante deve essere preceduta dalla assunzione delle determinazioni degli organi regionali e provinciali competenti in materia. Ove le determinazioni della Regione e della Provincia siano subordinate all'osservanza di prescrizioni comportanti l'adeguamento del PUC il Comune è tenuto, prima di formalizzare la determinazione conclusiva della Conferenza, ad accettare tali prescrizioni con deliberazione del Consiglio comunale alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



2. Nei confronti dei progetti preliminari di PUC adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m. ai sensi del previgente articolo 38, si applicano le nuove procedure stabilite negli articoli 38 oppure 39, secondo le seguenti modalità:
- a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente articolo 38 e non siano ancora stati resi i pareri della Regione e della Provincia:
 - 1) il Comune è tenuto a decidere sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 38, comma 6, fermo restando che il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m., e successivamente a trasmettere tale deliberazione alla Regione, alla Città Metropolitana ove costituita o alla Provincia nonché alle altre Amministrazioni od Enti a vario titolo interessati in vista della convocazione, da parte della Regione, della conferenza di servizi istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4 del ridetto articolo 38;
 - 2) il procedimento è concluso in applicazione delle disposizioni stabilite nei commi da 7 a 10 del ridetto articolo 38, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis;
 - b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione il Comune è tenuto a trasmettere il progetto di piano alla Regione, alla Città Metropolitana ove costituita o alla Provincia nonché alle altre Amministrazioni od Enti a vario titolo interessati in vista dello svolgimento della conferenza di servizi di cui al comma 2 del ridetto articolo 38 per conseguire l'approvazione del piano in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo 38, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 39 della presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all'articolo 38 bis;
 - c) il Comune ove siano già stati resi i pareri della Regione e della Provincia di cui al previgente articolo 39 nonché acquisita la pronuncia di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS, è tenuto ad adottare il progetto definitivo di PUC ai sensi del previgente articolo 40, commi da 1 a 4, e, per la conclusione del relativo procedimento, ad applicare la procedura stabilita nel comma 1, lettera b), punti 1 e 2 del presente articolo.”.

Articolo 74
(Suppressione dell'articolo 83 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 83 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 75
(Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 84 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 84

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



(Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei Piani territoriali di coordinamento regionali)

1. Fino all'approvazione del PUC a norma della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.:
 - a) per i Comuni dotati di piano regolatore generale (PRG) o di programma di fabbricazione (PdiF) con annesso regolamento edilizio si applicano, nel rispetto comunque delle limitazioni stabilite negli articoli 47bis e 47ter:
 - 1) le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 della presente legge con riferimento agli strumenti urbanistici attuativi (SUA), alle varianti ai vigenti Piani territoriali di coordinamento (PTC) regionali e provinciali ed alle varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG e PdiF);
 - 2) la legislazione statale vigente in materia urbanistica ed edilizia ed il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
 - 3) le norme regionali elencate nell'articolo 88, comma 1, lettera b) della presente legge;
 - b) per i Comuni dotati di PUC approvato a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 e s.m. si applicano le disposizioni di cui al TITOLO IV, CAPO III e IV, ed al TITOLO V della presente legge, salvo quanto previsto nell'articolo 85, comma 2.
2. Fino all'approvazione del PTR:
 - 1) fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 continuano ad essere approvate ai sensi della l.r. 6/1991 e s.m. e della l.r. 39/1984 e s.m., le varianti ai vigenti Piani territoriali di coordinamento regionali che siano adottate d'iniziativa della Regione oppure dei Comuni. L'approvazione di tali varianti è di competenza del Consiglio regionale. Nel caso di varianti al vigente PTCP di iniziativa comunale adottate nei relativi atti di pianificazione urbanistica od in sede di procedimenti concertativi, l'approvazione di tali varianti da parte della Giunta regionale è preceduta dall'acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale, da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ove le varianti riguardino aree assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:
 - a) di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;
 - b) di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;
 - c) di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell'assetto insediativo;
 - 2) le valutazioni di competenza della Regione sui PUC sono rese sulla base degli atti di pianificazione territoriali vigenti ed operanti in salvaguardia;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



- 3) la Regione nel rendere le proprie valutazioni ai sensi del punto 1) può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- 4) nelle aree assoggettate dal PTCP al regime normativo sia di conservazione, limitatamente ai nuclei isolati, nonché di trasformazione, e ricadenti nel territorio di Comuni dotati di PUC, l'attuazione delle relative previsioni è soggetta a PUO d'interesse regionale, da approvarsi da parte della Regione mediante ricorso alla procedura dell'accordo di pianificazione di cui all'articolo 57, ovvero a Progetto di recupero paesistico-ambientale ai sensi dell'articolo 75;
- 5) trovano applicazione le disposizioni di cui agli originari articoli 74 e 75 della l.r. 36/1997 e s.m..”.

Articolo 76
(Sostituzione dell'articolo 85 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 85 della l.r. 36/1997 e s.m. è così sostituito:

“Articolo 85
(Riparto di competenze tra Regione e Province rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed ai vigenti Piani territoriali di coordinamento regionali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m. sono riservate alla Regione le funzioni:
 - a) di approvazione di qualsiasi variante parziale ai vigenti strumenti urbanistici generali (PRG e PdiF) soggetti alle limitazioni di cui agli articoli 47bis e 47ter nonché degli strumenti urbanistici attuativi (SUA) contenenti tali varianti, con contestuale rilascio della autorizzazione di massima;
 - b) di approvazione degli SUA di interesse regionale individuati dai vigenti PTC regionali e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio della autorizzazione di massima;
 - c) fino all'entrata in vigore del PTR di approvazione di varianti ai PTC regionali approvati a norma della l.r. 39/1984 e s.m.;
 - d) di approvazione di varianti a strumenti urbanistici generali o a PUC riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;
 - e) rilascio di parere su varianti a PUC comportanti modifica della descrizione fondativa adottate prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m..
2. Residuano alle Province le funzioni di:
 - a) approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali non riservate alla competenza regionale ai sensi del comma 1 ed approvazione degli SUA ricadenti negli ambiti di interesse regionale di cui alla deliberazione del

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur



Consiglio regionale 25 marzo 1985 n. 48 e s.m. nonché delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese già di competenza provinciale, con contestuale rilascio delle autorizzazioni di massima, i cui atti siano stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.;

- b) controllo di legittimità degli SUA non ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ad essi sottese già di competenza provinciale, con contestuale rilascio dell'autorizzazione di massima, i cui atti siano stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.;
- c) rilascio di autorizzazione paesaggistica nei confronti di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione sia stato attivato il procedimento per l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.;
- d) approvazione di varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali non riservate alla competenza regionale nonché approvazione e controllo di legittimità degli SUA di cui alle precedenti lettere a) e b), che siano adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.;
- e) controllo di legittimità delle varianti ai PUC e degli aggiornamenti dei PUC approvati a norma delle previgenti disposizioni della l.r. 36/1997 e s.m., nonché dei PUO che siano stati adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.;
- f) rilascio di parere e controllo di legittimità su varianti a PUC comportanti modifica della descrizione fondativa adottate prima dell'entrata in vigore della legge regionale di modifica della l.r. 36/1997 e s.m.”.

Articolo 77

(Soppressione dell'articolo 87 della l.r. 36/1997)

1. L'articolo 87 della l.r. 36/1997 e s.m. è soppresso.

Articolo 78

(Modifiche all'articolo 88 della l.r. 36/1997)

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 36/1997 e s.m sono sopresse le disposizioni di cui ai seguenti numeri : 2), 5), 7) e 10).
2. Il punto 9), della lettera a), del comma 1, dell'articolo 88 della l.r. 36/1997 e s.m., è così sostituito: “l'articolo 13, della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

SCHEMA N.....NP/1816
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Affari Giuridici del territorio - Settore

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Maria Paola Torre)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.a Laura Mussi)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Daniele Casanova)

Data - IL SEGRETARIO

04/02/2014 (Dott. Monica Limoncini)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

revlur

PAGINA : 49

COD. ATTO : DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE